

CONVENZIONE TRA LA "FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO – ONLUS" E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO "SAN PIO" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA, ASSISTENZA PER LA CURA DELLA PERSONA IN FAVORE DEI SOGGETTI DEGENTI, DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL PRESIDIO EXTRA-OSPEDALIERO "GLI ANGELI DI PADRE PIO"

Con la presente convenzione, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- La "**FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO – ONLUS**" (d'ora innanzi anche "**Fondazione P.Pio**"), con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 77, C.F. e P.IVA: 03228300715, in persona Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* fr. **Francesco Colacelli** nato a Isernia il 10.12.1965;
- L'**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO "SAN PIO"** (d'ora innanzi anche "**Associazione**") C.F. 92028350715 con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) al corso Roma n. 38, in persona del Presidente e legale rappresentate *pro tempore* Sig. Samuele Zichella;

p r e m e s s o

- ✓ che l.n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" disciplina l'attività di volontariato;
- ✓ che la legge regione Puglia del 16 marzo 1994 n. 11 "Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato" disciplina l'attività di volontariato nell'ambito del territorio della Regione Puglia;
- ✓ che la Fondazione Padre Pio esercita la sua attività prevalentemente nel campo dell'assistenza riabilitativa, avvalendosi di strutture organizzate in presidi di recupero e riabilitazione funzionale erogando prestazioni di tipo ambulatoriale, domiciliare e residenziale;
- ✓ che nell'erogazione dei summenzionati servizi, i soggetti degenti presso il Presidio extra-ospedaliero denominato "Gli Angeli di Padre Pio" (d'ora innanzi anche "Angeli") situato in San Giovanni Rotondo hanno altresì necessità talvolta di usufruire di altre – e complementari – prestazioni sanitarie non rientranti nell'ambito di quelle assistenziali in quanto di esclusiva competenza delle strutture ospedaliere;
- ✓ che tali ed ulteriori prestazioni sono subordinate al trasporto dei soggetti degenti direttamente presso i presidi ospedalieri competenti;
- ✓ che, inoltre, nell'erogazione dei servizi di assistenza riabilitativa, i soggetti degenti presso gli "Angeli" hanno altresì la necessità di usufruire del servizio di assistenza diurna e/o notturna a mezzo di personale specializzato con qualifica di O.S.S. e/o infermieri professionali, nonché del servizio di cura alla persona a mezzo di figure specializzate con mansioni di parrucchieri e/o estetiste;
- ✓ che gli oneri sottesi a tali servizi sono ad esclusivo carico di coloro che li



richiedono;

✓ che l'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO "SAN PIO" è in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dei summenzionati servizi, in particolare:

- iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato con sede legale nella Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 l.r. 11/94;
- finalizzazione delle proprie attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 l.r. 11/94;
- requisiti di cui all'art. 2 co. 2 l.r. 11/94;
- iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus settore 02 – Assistenza Sanitaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 co. 2 D.M. 266/2003;
- stipula di convenzione per l'erogazione di prestazioni all'interno di strutture pubbliche ex art. 4 l.r. 11/94 con la A.S.L. FG avente ad oggetto n. 2 postazioni per il servizio "118";
- erogazioni di servizi di trapianto degenti da e per l'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG) e da e per il Centro Dialisi di Rodi Garganico (FG);
- stipula di polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività espletata (polizze n. 000596.32.30008 Q RCG Enti Ecclesiastici e n. 000596.31.300019 Infortuni Enti Ecclesiastici, stipulate con la CATTOLICA Assicurazioni s.p.a.).

✓ che la Fondazione intende avvalersi della collaborazione dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO "SAN PIO" per integrare le proprie attività nell'ambito dei servizi di assistenza riabilitativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione si impegna ad effettuare, compatibilmente con le risorse umane volontarie ed i mezzi a disposizione, nel rispetto delle norme vigenti, i seguenti **servizi di volontariato** rivolti ai soggetti degenti, agli operatori ed al personale in servizio presso il Presidio extra-ospedaliero denominato "Gli Angeli di Padre Pio":

a) Servizio di trasporto – mediante mezzi di proprietà della medesima Associazione –



a richiesta dei pazienti, o da soggetto espressamente e formalmente delegato, da e verso gli "Angeli", e/o da e verso presidi ospedalieri e/o strutture sanitarie ubicate sia nell'ambito territoriale del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) che al di fuori di esso;

- b) Servizio di assistenza diurna e/o notturna in favore dei pazienti richiedenti, a mezzo di personale volontario altamente specializzato con comprovata esperienza nel settore e con qualifica di O.S.S. e/o infermiere professionale;
- c) Servizio di cura alla persona in favore dei soggetti degenti richiedenti, a mezzo di personale volontario specializzato con qualifica di parrucchiere e/o estetista.

3) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI

La Fondazione Padre Pio individuerà un referente al quale verrà affidato il compito di gestire le richieste pervenute da ciascun paziente o da un soggetto espressamente e formalmente da egli delegato, aventi ad oggetto i servizi di cui al precedente punto 2).

Al momento della richiesta il degente od il suo delegato sono informati dell'importo del rimborso spese forfettario di cui al successivo punto 4) previsto per il servizio domandato.

Il referente provvederà, successivamente, ad inoltrare la richiesta all'Associazione indicando dettagliatamente l'oggetto della stessa.

Le richieste dei servizi di volontariato, così come innanzi descritti, dovranno essere inoltrate all'Associazione almeno un giorno prima della loro prevista esecuzione al fine di consentire a quest'ultima di individuare, tra i propri soci, i volontari disponibili in relazione agli impegni personali di ognuno e garantire così un corretto espletamento delle istanze.

Sarà onere del Referente informare i soggetti degenti al momento del loro ingresso presso gli "Angeli", circa la possibilità di usufruire dei servizi in questione.

4) RIMBORSO SPESE

Le attività previste nella presente convenzione sono svolte in modo volontario, secondo lo spirito e lo Statuto dell'Associazione e con divieto di alcuna tipologia di compenso, corrispettivo o prestazione per i servizi resi dall'Associazione e dai suoi volontari.

Per le attività espletate è previsto solo ed esclusivamente un rimborso spese forfettario, che verrà corrisposto direttamente dal paziente richiedente la prestazione o dal soggetto che lo assiste o che è da costui delegato, con rilascio da parte dell'Associazione di apposita ricevuta.

L'ammontare del rimborso, in relazione alle diverse attività richieste, sarà il seguente:

- Trasporto cittadino, singolo, con pulmino per disabili: € 20,00;
- Trasporto cittadino, plurimo, con pulmino per disabili: € 15;00 (per ogni paziente);
- Trasporto cittadino con ambulanza: € 30,00;



- Trasporto extracittadino, singolo con ambulanza o pulmino per disabili: € 1,00 a km andata/ritorno;
- Trasporto extracittadino, plurimo, con pulmino per disabili: € 0,70 a km andata/ritorno a paziente;
- Servizio assistenza diurna/notturna: € 40,00 a turno;
- servizio di cura alla persona (parrucchieri e/o estetiste) determinato di volta in volta in relazione al consumo dei prodotti impiegati dai volontari.

5) PROGRAMMAZIONE

L'Associazione si assume l'onere di garantire la regolarità dei servizi oggetto della presente convenzione mediante l'utilizzo di automezzi adeguati, personale volontario con esperienza nei settori di cui al precedente punto 2), coordinamento degli operatori, opportuna programmazione, impegnandosi a realizzare i servizi erogati per esclusive finalità sociali espresse nel proprio Statuto.

Essa Associazione si impegna altresì a garantire l'esecuzione dei servizi medesimi conformemente alle richieste pervenute, salvo i casi di forza maggiore e nel limite della disponibilità di volontari.

Qualora l'Associazione dovesse essere impossibilitata a svolgere un servizio richiesto, dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione motivando il mancato svolgimento di quanto richiesto.

6) NOMINA DEL REFERENTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione nominerà un referente che curerà i rapporti con il referente della Fondazione.

A tal riguardo quest'ultima individua, sin da ora, proprio referente il Presidente Sig. Samuele Zichella.

In caso di modifica del referente nel periodo di validità della presente convenzione l'Associazione si impegna a comunicarne per iscritto alla Fondazione il nominativo entro tre (3) giorni dalla relativa nomina.

7) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla sua sottoscrizione e con espressa esclusione del tacito rinnovo senza la necessità di preavviso alcuno.

Le parti possono concordare in ogni momento le modifiche ritenute opportune.

Le parti concordano sin d'ora la possibilità per la Fondazione Padre Pio di recedere unilateralmente dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio e qualora lo ritenga opportuno.



8) DIVIETO DI CESSIONE

Le parti concordano che la presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione in favore di terzi senza preventiva ed espressa autorizzazione da parte della Fondazione Padre Pio. La violazione di tale clausola comporta la risoluzione immediata della presente convenzione.

9) RISERVATEZZA

L'Associazione e tutti i suoi volontari avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, impegnandosi a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti le persone alle quali il servizio viene reso.

10) REGOLE DI COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE CLAUSOLE EX D.LGS. 231/2001

L'Associazione e i suoi volontari sono tenuti a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche applicabili.

L'Associazione prende atto, mediante accesso al portale Internet della Fondazione all'indirizzo www.fondazionecentripadrepio.it dell'adozione da parte di quest'ultima di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di averne perfettamente inteso il contenuto e di accettare i relativi termini e condizioni.

L'Associazione, inoltre, si impegna:

- a rispettare i principi di comportamento e le disposizioni contenuti nel Modello innanzi richiamato e nel Codice Etico, nessuno escluso, a renderli noti al personale volontario che sarà impegnato nella gestione del rapporto contrattuale con quest'ultima, nonché a farli da esso osservare;
- a fare in modo che nessun soggetto operante nell'ambito della sua organizzazione ponga in essere comportamenti tali da integrare, anche in via ipotetica o potenziale, le fattispecie di reati ex D.Lgs. 231/01;
- a chiedere informazioni in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente e di informare tempestivamente tale Organo qualora venissero a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, attraverso i canali a tal fine predisposti;

L'Associazione, inoltre, dichiara – per sé stessa e per i volontari che ne fanno parte – di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare l'applicazione nei loro riguardi delle misure previste nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e delle sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'Ente.



All'uopo, l'Associazione accetta – per sé stessa e per i volontari che ne fanno parte – espressamente la disposizione di cui al Par. 3.4 del Sistema Disciplinare della Fondazione, secondo cui *"Qualsivoglia comportamento che violi il Codice Etico, il Modello, ovvero i protocolli e le procedure a questo riferibili, posto in essere da collaboratori, fornitori, consulenti e partners della Fondazione costituisce inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, ed in particolare:*

1. *la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico;*
2. *il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente".*

L'Associazione come innanzi rappresentata, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di dichiarazioni false o mendaci e del fatto che nell'ipotesi in cui la presente dichiarazione non fosse corrispondente al vero, il rapporto con la Fondazione verrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., dichiara:

- che i volontari impiegati nell'esecuzione della presente convenzione sono in possesso di requisiti di onorabilità e di esperienza adeguati all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2;
- che gli stessi non hanno ricevuto condanne, né sono sottoposti a procedimenti penali, di non essere destinatari di misure cautelari personali per reati contemplati dal D.Lgs. 231 del 2001 o per reati, pur non rientranti in tale categoria, la cui pena base sia comunque superiore a 6 anni di reclusione;
- che i suddetti requisiti e condizioni sono stati verificati direttamente dall'Organo di Vertice dell'Associazione;
- che quest'ultimo monitorerà il mantenimento nel tempo degli stessi requisiti e condizioni in capo ai volontari;
- che i volontari sono stati adeguatamente informati sulle regole di condotta e sui principi etici che devono essere rispettati nel corso delle attività previste dalla presente convenzione, sul valore del volontariato da essi prestato e sul divieto di ricevere alcun tipo di compenso, ovvero di rimborso diverso ed ulteriore da quello contemplato nel presente atto.

11) INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione e comunque relative alla validità, interpretazione, esecuzione della convenzione, dovrà essere ricercata in via prioritaria bonariamente.

Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente il Foro di Foggia.

La presente convenzione è composta da undici (11) articoli.



Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni Rotondo, il 19/02/2018

FONDAZIONE
CENTRI DI RIABILITAZIONE
PADRE PIO - ONLUS



[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO
"SAN PIO"

A.V.A.S. "SAN PIO"
Casella Postale n. 66
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Cod. Fisc.: 9202835071

[Handwritten signature]